

**DISCIPLINARE PER LA CONSERVAZIONE DEL REGISTRO DELLE SQUADRE DI
CACCIA AL CINGHIALE DELL'ATC MS13 (Del. CdG n. 06 del 30/04/2021)**

Art. 1

Oggetto del disciplinare

1. Il presente Disciplinare ha lo scopo di regolamentare la conservazione del Registro delle squadre di caccia al cinghiale dell'ATC MS13 attraverso l'iscrizione dei cacciatori alle squadre esistenti o alle squadre di nuova costituzione.

Art. 2

Registro delle squadre di caccia al cinghiale dell'ATC MS13

1. E' istituito presso l'ATC MS13 il Registro delle squadre di Caccia al Cinghiale dell'ATC MS13; nell'allegato "A" sono elencate le squadre che all'entrata in vigore del presente disciplinare risultano iscritte al Registro;
2. Alle squadre iscritte è assegnato un numero di registrazione in ordine crescente;
3. Il numero massimo delle squadre che l'ATC può iscrivere al Registro, così come fissato dall'art. 73, comma 14 del DGPR n. 48/r/2017, non può essere superiore a n. 40.

Art. 3

Definizioni

1. Ai sensi del presente Disciplinare, si definisce:

A. "*squadra già iscritta*", la squadra che nella stagione venatoria precedente era iscritta nel Registro delle squadre di caccia al cinghiale dell'ATC MS13 e che al termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione (31 maggio) ha mantenuto almeno il 50% + 1 (con arrotondamento sempre all'unità inferiore) dei componenti iscritti alla squadra nella stagione venatoria precedente;

B. "*squadra nuova*", la squadra che nella stagione venatoria precedente non era iscritta nel Registro delle squadre di caccia al cinghiale dell'ATC MS13 o che al termine ultimo per la

presentazione della domanda di iscrizione (31 maggio) non ha mantenuto almeno il 50% + 1 (con arrotondamento sempre all'unità inferiore) dei componenti iscritti alla squadra nella stagione venatoria precedente;

C. “*dichiarazione di cancellazione*”: dichiarazione resa dal cacciatore all'ATCMS13 con la quale indica di volere essere cancellato dalla squadra a cui aveva aderito nella stagione venatoria precedente;

D. “*dichiarazione di adesione*”, dichiarazione resa dal cacciatore all'ATCMS13 con la quale indica la squadra prescelta per esercitare la caccia al cinghiale in battuta.

E. “*dichiarazione di cancellazione e adesione*”: dichiarazione resa dal cacciatore all'ATCMS13 con la quale contestualmente indica la squadra dalla quale vuole essere cancellato e quella prescelta per esercitare la caccia al cinghiale in battuta.

Art. 4

Requisiti per l'esercizio della caccia in braccata

1. Il cacciatore per essere iscritto in una squadra di caccia al cinghiale deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso di licenza di porto d'armi uso caccia in corso di validità o in corso di rinnovo;
- b) essere abilitato alla caccia al cinghiale in braccata (art. 72 comma 1 DPGR 487r/17);
- c) essere iscritto al registro regionale dei cacciatori del cinghiale in forma collettiva (art. 73 comma 3 DPGR 487r/17);
- d) essere iscritto ad una sola squadra di caccia al cinghiale in Regione Toscana (art. 73 comma 4 DPGR 487r/17);
- e) essere iscritto all'ATC ovvero essere autorizzati all'accesso al territorio dell'ATC MS13 per l'esercizio dell'attività venatoria nella stagione successiva rispetto alla data di presentazione della domanda (art. 4 DPGR 48r/17).

Art. 5

Cancellazione di un cacciatore dalla squadra a cui aveva aderito

1. Il cacciatore, dal 01 febbraio al 31 maggio di ogni anno, per essere cancellato dalla squadra a cui

aveva aderito nella stagione venatoria precedente deve presentare, utilizzando la modulistica predisposta dall'ATC, la "dichiarazione di cancellazione";

2. Le "dichiarazioni di cancellazione" presentate dal 01 al 31 maggio per essere accolte dovranno essere sottoscritte anche dal Responsabile della squadra di caccia al cinghiale a cui il cacciatore aveva aderito nella stagione venatoria precedente;

3. Le "dichiarazioni di cancellazione" presentate nel periodo ricompreso fra il 01 giugno dell'anno in corso ed il 31 gennaio dell'anno successivo, saranno accolte solo a valere dalla stagione venatoria dell'anno successivo;

Art. 6

Adesione del cacciatore ad una squadra

1. Il cacciatore che nella stagione venatoria successiva non varia la sua adesione rispetto a quella della stagione venatoria precedente, per poter essere inserito dal Responsabile nell'elenco della squadra, non è tenuto a presentare la "dichiarazione di adesione" in quanto la stessa è autocertificata dal Responsabile della Squadra al momento della presentazione della domanda di iscrizione al Registro;

2. Il cacciatore che nella stagione venatoria precedente non abbia aderito a nessuna squadra di caccia al cinghiale o che non abbia mai aderito a nessuna squadra di caccia al cinghiale dell'ATCMS13, per poter essere inserito dal Responsabile nell'elenco della squadra, deve presentare la "dichiarazione di adesione" utilizzando la modulistica predisposta dall'ATC.

3. Il cacciatore che nella stagione venatoria precedente abbia aderito ad una squadra di caccia al cinghiale dell'ATCMS13, e voglia, nella stagione venatoria successiva, variare la sua adesione affinché il Responsabile della squadra prescelta possa inserirlo nell'elenco deve presentare la "dichiarazione di cancellazione e adesione".

4. Le dichiarazioni di cui sopra possono essere presentate direttamente dall'interessato all'ATC oppure potranno essere allegate a corredo della domanda di rinnovo o di nuova iscrizione al Registro presentata dal Responsabile della squadra di caccia al cinghiale alla quale il cacciatore ha liberalmente aderito.

Art. 7

Presentazione della domanda di iscrizione da parte di “squadra già iscritta” e mantenimento del diritto dell’iscrizione al Registro dell’ATC (rinnovo iscrizione)

1. Nel periodo ricompreso fra 01 febbraio al 31 maggio di ogni anno il Responsabile della “squadra già iscritta” presenta all’ATC domanda di rinnovo di iscrizione al Registro e provvede ad integrare la documentazione già presentata;
2. La domanda deve essere inoltrata all’ATC secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di iscrizione delle “squadre già iscritte”.
3. Le modalità di presentazione e la modulistica per la presentazione della domanda di rinnovo, oltre ad essere inoltrate via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal Responsabile della squadra iscritta, saranno rese disponibili, nell’apposita sezione, sul sito istituzione www.atcms13.it;
4. La domanda di iscrizione al Registro è accolta se, al termine ultimo indicato per la presentazione della domanda, l’elenco dei cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e d) del precedente art. 4, è composto da un numero non inferiore a quello fissato dal comma 4 art. 73 DPGR 48/r/17 (30 cacciatori).
5. La definitiva autorizzazione a svolgere l’attività venatoria sarà rilasciata alla squadra salvo il buon esito delle integrazioni dei requisiti di cui alle lettere c) ed e) del precedente art. 4; parimenti dovranno essere integrate anche le nuove licenze di porto d’armi uso caccia dichiarate al momento della presentazione in corso di rinnovo. Le integrazioni dovranno essere presentate secondo i tempi e le modalità stabilite dall’ATC.
6. Qualora al termine dell’istruttoria risultasse che l’elenco dei cacciatori che hanno aderito alla “squadra già iscritta” non avesse i requisiti richiesti per essere considerato tale, la squadra sarà considerata “squadra nuova” e pertanto la sua iscrizione al registro seguirà le regole definite ai successivi art. 8 e 9.

Art. 8

Presentazione della domanda di iscrizione da parte di una “squadra nuova” al Registro dell’ATC (nuova iscrizione)

1. Nel periodo ricompreso fra il **16 maggio ed il 31 maggio** il Responsabile di una “squadra nuova” presenta domanda all’ATC di iscrizione al Registro (nuova iscrizione) e provvede ad integrare la documentazione già presentata.

2. Qualora al termine dell'istruttoria delle domande di rinnovo di iscrizione al Registro presentate dalle "squadre già iscritte", vi fosse disponibilità di posti di iscrizione in numero maggiore rispetto a quello delle richieste di nuove iscrizioni pervenute, ne verrà dato avviso nella sezione "news e comunicati" del sito dell'ATC ed il termine di cui al comma 1, al fine di garantire la maggior partecipazione possibile al piano di prelievo e assestamento della specie cinghiale in area vocata fin dalla stagione venatoria dell'anno in corso, sarà riaperto per ulteriori 15 giorni.
3. La domanda deve essere inoltrata all'ATC secondo le modalità ed utilizzando la modulistica predisposta per la presentazione delle domande di iscrizione delle "squadre già iscritte" indicate nei commi 2 e 3 dell'art. 7 del presente Disciplinare.
4. Le richieste di nuove iscrizioni presentate saranno esaminate solamente se nel Registro vi sarà la disponibilità di posti liberi.
5. La richiesta di iscrizione presentata sarà accolta se, al termine ultimo indicato per la presentazione della squadra (31 maggio) l'elenco dei cacciatori, in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente art. 4, sarà composto da un numero non inferiore a quello fissato dal comma 4 art. 73 DPGR 48/r/17 (30 cacciatori).
6. Nel caso di cui al precedente comma 2, le squadre che hanno inoltrato domanda entro i termini di cui al precedente comma 1 ovvero nel periodo fra il 16 ed il 31 maggio, potranno, entro il nuovo termine, provvedere ad integrare la documentazione presentata;
7. Qualora il numero dei posti liberi nel Registro fosse inferiore al numero delle istanze regolari ai sensi del precedente comma 5, si procederà ad assegnare i posti liberi tramite sorteggio;
8. Le istanze ancorché regolari ma che, a seguito dell'assegnazione dei posti liberi, così come disposto dal precedente comma 7, resteranno prive di iscrizione al Registro, saranno archiviate.

Art. 9

Assegnazione posto libero tramite sorteggio

1. Nel caso di cui al comma 7 art. 8 il sorteggio sarà eseguito in forma pubblica; il luogo, il giorno e l'orario del sorteggio sarà comunicato al Responsabile della "squadra nuova" tramite e_mail e opportunamente pubblicato nella sezione "news e comunicati" del sito dell'ATC;
2. Le operazioni di sorteggio saranno svolte dalla Commissione scrutatrice formata dal Presidente dell'ATC, o persona da lui delegata, coadiuvato da due scrutatori da lui nominati.

3. Le operazioni di sorteggio si svolgeranno in modo diretto ovvero sarà assegnato il posto libero alla squadra estratta. Dopo aver scritto, su fogli di uguale fattura per tutti, il cognome e il nome del Responsabile della Squadra, indicando in caso di omonimia un ulteriore dato identificativo univoco, (data di nascita, numero provvisorio della squadra rappresentata, nome della squadra rappresentata), si inseriranno i biglietti, precedentemente piegati in modo identico, in un contenitore che li preserverà dalla vista dei presenti, una persona, sia essa volontaria o individuata dalla Commissione scrutatrice, procederà ad estrarre il biglietto dal contenitore. Se i posti da assegnare fossero più di uno si procederà con l'estrazione del secondo biglietto e così via fino ad aver assegnato tutti i posti vacanti. Terminata l'assegnazione si procederà alla verifica dei biglietti non estratti così da verificare che all'interno del contenitore fossero state rappresentate tutte le squadre ammesse all'assegnazione.

4. Di tutte le operazioni di sorteggio sarà redatto verbale che sottoscritto dal Presidente e dagli scrutatori sarà depositato agli atti di segreteria dell'ATC.

Art. 10

Norme transitorie

1. Il presente Disciplinare si applica a partire dalla data di approvazione.
2. Eventuali richieste di iscrizione al Registro rientrate nella casistica di "squadra nuova" pervenute all'ATC in data antecedente all'entrata in vigore del presente disciplinare si intendono comunque presentate ai sensi dell'articolo n. 8 comma 1 del presente Disciplinare.
3. Le richieste pervenute prima dell'approvazione avranno la priorità di iscrizione rispetto a quelle che perverranno dopo l'approvazione del presente Disciplinare purché siano in possesso dei requisiti richiesti al comma 5 art. 8 al lordo di eventuali integrazioni presentate nel rispetto dei termini fissati dal comma 1 del medesimo articolo. Nel caso in cui le richieste regolari ovvero in possesso dei requisiti richiesti al comma 5 art. 8 pervenute prima dell'approvazione fossero in numero maggiore rispetto al numero dei posti liberi nel registro l'assegnazione avverrà mediante sorteggio da svolgersi nei modi stabiliti nel precedente art. 9.